



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N. 69
Data di registrazione 17/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI, CANTIERI E SIMILARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITÀ OVVERO MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI EFFETTUATI DAGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E/O DITTE APPALTATRICI OVVERO ESEGUITI DA CONCESSIONARI DI SERVIZI O DA PRIVATI CHE OPERANO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - ANNO 2020.

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Considerato che pervengono numerose richieste da parte di cittadini, associazioni, imprese ed Enti pubblici e privati intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici necessari all'effettuazione di lavori relativi allo scavo ed alla manutenzione della sede stradale, alla manutenzione della segnaletica stradale, a traslochi, a manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico;

Appurato che di norma risulta urgente ed indifferibile l'esecuzione di lavori stradali lungo le vie cittadine aperte al pubblico transito i quali si esauriscono in tempi più o meno brevi, ma di difficile programmazione perché fortemente condizionati dagli eventi atmosferici e che, inoltre, la loro esecuzione spesso presuppone la modifica dell'organizzazione viabilistica in maniera tale da garantire la contemporanea sicurezza dell'utenza stradale, del personale impiegato nelle operazioni di cantiere e della località direttamente interessata dall'intervento, con particolare riferimento all'integrità delle persone e delle cose;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento generale che, in occasione dell'effettuazione dei suddetti lavori, manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico, disciplini la viabilità su tutto il territorio del Comune di San Giuliano Milanese, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di evadere tempestivamente le richieste presentate all'Ufficio Protocollo generale;

Considerato che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale da adottare in fattispecie similari hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta, con possibilità di operare la rimozione forzata di veicoli eventualmente presenti, della sospensione temporanea della circolazione stradale oppure la determinazione temporanea del transito veicolare a senso unico alternato di marcia qualora la larghezza della carreggiata sia da ridurre ad ampiezze inferiori ai 5,50 metri;

Dato atto che l'articolo 38, comma 3, del Nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285) consente, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dello stesso codice, la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e di necessità;

Atteso che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata del provvedimento, è riconosciuta in capo alla parte richiedente ovvero al Settore Tecnico del Comune di San Giuliano Milanese o al soggetto appaltato nel caso in cui i lavori siano in interesse dello stesso Comune di San Giuliano Milanese in qualità di committente;

Visto il D.Lgs. 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e le successive modificazioni e integrazioni e il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92, n. 495 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e le successive modifiche ed integrazioni;

Esaminato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12/12/2011, n. 420 titolato "Decreto di individuazione delle misure di sicurezza temporanee per lavori in corso e modalità di svolgimento delle relative ispezioni", che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 15/03/2011, n. 35 rubricato "Attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture", individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di reti stradali interessati dai lavori all'uopo rinviando alle disposizioni relative al disciplinare tecnico da adottare per il segnalamento temporaneo relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, contenuto nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002;

Esaminati altresì il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 04/03/2013 rubricato "Criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", ed il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 titolato "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;

Considerato che nell'area centrale del capoluogo, segnatamente entro la perimetrazione determinata dalle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Repubblica, Risorgimento, Emilia, Roma e Brigate Partigiane, è stata istituita una zona a traffico limitato - Z.T.L. entro la quale è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli non adibiti al trasporto di persone e aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate risultante dalla carta di circolazione, anche se in circolazione privi di carico e, vieppiù, restando determinata anche la rimozione coatta del mezzo nel caso lo stesso sia collocato in sosta (Ordinanza per la disciplina della circolazione N. 6132 – N. 11606/2008 recettiva della Deliberazione della Giunta Municipale N. 42 del 03/03/2008);

Valutato che entro l'abitato del centro cittadino, a fronte della necessità di operare le lavorazioni connesse agli eventi dei quali trattasi, è plausibile che per la maggiore risulti necessario l'impiego di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e pertanto ritenuto di dover acconsentire, in funzione delle esigenze specifiche, a che i luoghi interessati possano essere agevolmente raggiunti dai veicoli da utilizzare proprio per le lavorazioni del caso;

Ritenuto pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale nonché per garantire il regolare svolgimento delle operazioni sulle strade di competenza dell'Ente, dover disciplinare la circolazione stradale delle zone interessate così come indicato nel dispositivo della presente ordinanza;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o di Servizio;

Visto l'art. 3 della Legge 07/08/2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che, prevedendo l'introduzione dell'art. 17-bis entro il testo della Legge 07/08/1990, n. 241, disciplina una nuova forma di silenzio assenso definita "endoprocedimentale";

Dato atto che le ordinanze, nelle fattispecie delle quali trattasi, sono prodromiche allo svolgimento di manifestazioni e/o interventi già autorizzati da altri uffici e settori dell'Ente Comune;

Ritenuto che nei casi de quibus le ordinanze viabilistiche sono atti dovuti per effetto delle deliberazioni di indirizzo politico adottate dalla Autorità di Giunta Comunale e/o delle determinazioni degli altri uffici o settori dell'Ente;

Ritenuto di dover emanare un proprio provvedimento generale che in ogni caso vada ad inerire e trattare la materia nelle more dell'approvazione di un Regolamento comunale per le manomissioni del suolo pubblico;

ORDINA

con decorrenza dal 01/01/2020 fino alla data del 31 dicembre 2020, per le finalità in premessa indicate, che:

A. Il responsabile dei lavori, ovvero l'organizzatore della manifestazione, ovvero il Comune di San Giuliano Milanese nella persona del Responsabile del Settore Tecnico "qualora committente", adotti tutte le opportune modifiche in materia di viabilità alla ordinaria circolazione stradale in occasione di lavori relativi allo scavo ed alla manutenzione della sede stradale, alla manutenzione della segnaletica stradale, a traslochi, a manifestazioni e eventi di natura commerciale, culturale o sportiva ed occupazioni del suolo pubblico, purché ogni richiamata attività risulti regolarmente autorizzata dagli uffici e dai servizi del Comune di San Giuliano Milanese, al fine di garantirne l'esecuzione in sicurezza ovvero per consentirne il regolare svolgimento mediante l'istituzione dei seguenti provvedimenti nel merito necessari:

- della sospensione della circolazione viabilistica nell'area interessata dall'evento (lavori, manifestazioni, occupazioni, et cetera) eccetto autorizzati, secondo le generali disposizioni del Nuovo codice della strada;

- del divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, valutando in corrispondenza di quale margine della carreggiata interessare, eccetto gli autorizzati;
- del restringimento della carreggiata e del passaggio obbligatorio a destra o a sinistra all'uopo ricorrente;
- della limitazione della velocità oraria pari a 30 km/h e del divieto di sorpasso;
- del senso unico alternato "a vista", "con semaforo", "con movieri" secondo le disposizioni del regolamento d'esecuzione del Nuovo codice della strada qualora la larghezza della carreggiata risultasse inferiore ai 5,50 metri, attuato con specifica segnaletica verticale, posizionata a cura del richiedente, di dare precedenza nei sensi unici alternati e diritto di precedenza nei sensi unici alternati al fine di agevolare il deflusso veicolare dalle aree interessate dai lavori;
- di ogni altro provvedimento od accorgimento adottato per la sicurezza della circolazione.

B. L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

C. In merito agli eventi da realizzare entro le fasce temporali determinate ad hoc e lungo gli specifici percorsi costituiti dalle vie cittadine da stabilirsi nell'area centrale del capoluogo, segnatamente entro la perimetrazione determinata dalle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Repubblica, Risorgimento, Emilia, Roma e Brigate Partigiane, la deroga al transito per veicoli o complessi di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e segnatamente impiegati per le operazioni di trasporto di attrezzature e cose direttamente vincolate all'evento in programmazione.

Si rammenta che:

- il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento è in capo alla parte richiedente, ovvero al Settore Tecnico del Comune di San Giuliano Milanese o al soggetto appaltato nel caso in cui i lavori siano in interesse dello stesso Comune di San Giuliano Milanese in qualità di committente;
- i provvedimenti in materia di disciplina della circolazione già formalizzati ed in palese contrasto al disposto della presente ordinanza sono da ritenersi temporaneamente abrogati;
- i predetti eventi (lavori, manifestazioni, occupazioni, et cetera) dovranno avere una durata non superiore ai 30 (trenta) giorni di calendario e dovranno essere stati preventivamente autorizzati dai competenti organi;
- la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art 17-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i, è stabilita in giorni lavorativi sette (7) per ogni richiesta di parere, nulla osta o altro atto amministrativo concernente l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo codice della Strada (rubricato Opere, depositi e cantieri stradali) e seguenti, da parte del Settore Tecnico comunale o di impresa operante per conto dello stesso;
- l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 27 del Nuovo codice della Strada (rubricato Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni), per le finalità sopra indicate da parte degli enti succitati, si intende assolto dall'emanazione degli atti gestionali determinanti l'esecuzione delle attività stesse. Agli stessi deve essere allegata la documentazione prescritta e contemplata dall'art. 27, comma 3, del medesimo codice della strada.

- l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 27 in relazione all'art. 21 del Nuovo codice della Strada, per le finalità sopra indicate da parte degli enti gestori dei servizi pubblici (individuati in via generale in: 2i Rete Gas, Citelum S.A., e - Distribuzione, Amiacque) e dei loro appaltatori, per interventi urgenti di pubblica utilità, sulla base dell'esimente contemplato dall'art. 4 Legge 24/11/1981, n. 689, avviene con l'invio di comunicazione di posta elettronica agli indirizzi:

P.E.C.: **comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it** ;

ed e-mail: **segreteria.comando@comune.sangiulianomilanese.mi.it** .

Nella missiva dovrà essere indicato il periodo di esecuzione delle opere, cantieri e depositi, la tipologia dell'intervento ed ogni altra informazione necessaria alla prevenzione di infortuni e pericoli per gli utenti della strada;

- per quanto attiene alla deroga alla circolazione e alla sosta di veicoli non adibiti al trasporto di persone e aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nell'area centrale del Capoluogo cittadino, al fine di non creare pericolose interferenze con la circolazione pedonale e veicolare il responsabile dei lavori, ovvero l'organizzatore della manifestazione, ovvero il Comune di San Giuliano Milanese nella persona del Responsabile del Settore Tecnico "qualora committente" incaricherà personale competente alla regolazione e garanzia del transito sicuro dei veicoli in narrativa. La regolamentazione dei passaggi veicolari nelle località interessate dovrà avvenire per mezzo di movieri che, opportunamente dislocati, garantiscano ogni manovra evitando ogni possibile interferenza con i veicoli medesimi e con eventuale altro personale a terra addetto alle operazioni.

Il Settore Tecnico comunale, nel prendere atto della necessità della realizzazione di opere, depositi e cantieri, può prescrivere ulteriori adempimenti ai gestori e appaltatori sopraccitati. Lo stesso Settore Tecnico comunicherà al Corpo di Polizia Locale il mancato ripristino dello stato dei luoghi o la sua non esecuzione a regola d'arte nel termine di 30 giorni dal termine dei lavori.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, la consegna a seguito di istanza al richiedente e altresì al Settore Tecnico Comunale di San Giuliano Milanese per l'apposizione della segnaletica stradale prescritta e per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari.

A V V E R T E

- Il richiedente e/o concessionario dovrà tempestivamente comunicare (almeno nei 7 giorni lavorativi precedenti) al Comando Polizia Locale, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail:

segreteria.comando@comune.sangiulianomilanese.mi.it ,

la presunta data di inizio dei lavori - manifestazione, le modalità e la tempistica relativa e gli estremi degli atti comunali legittimanti l'intervento.

- La presente verrà consegnata alla parte interessata che avrà l'obbligo di porre in essere a propria cura e spese la segnaletica temporanea necessaria al fine di rendere esecutive le prescrizioni previste dal presente provvedimento che verranno impartite dalla Polizia Locale in occasione di ciascuna istanza (nel caso del divieto di sosta la segnaletica dovrà esser posta almeno 48 ore prima dell'inizio di validità dello stesso). Inoltre la parte dovrà

attestare data, ora e corretta installazione della segnaletica temporanea. Il documento, debitamente sottoscritto, dovrà essere trasmesso al Corpo di Polizia Locale con una comunicazione di posta elettronica ordinaria all'indirizzo:

segreteria.comando@comune.sangiulianomilanese.mi.it .

- Nell'ambito dell'eventuale deroga al divieto di circolazione per veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il richiedente e/o concessionario attraverso la sopra richiamata comunicazione attesterà altresì l'impiego di siffatti veicoli informando della targa di immatricolazione e delle corrispondenti caratteristiche tecniche (come da carta di circolazione). Detta comunicazione dovrà essere custodita a bordo dei veicoli interessati durante la circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei competenti organi e funzionari di polizia stradale previsti dall'articolo 12 del Nuovo codice della strada.

- La segnaletica stradale da posizionare, come da previsione nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 Nuovo codice della strada e relativi articoli del regolamento di esecuzione; Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002; Decreto Interministeriale 04/03/2013; D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

- La parte interessata dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti ed a oscurare i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere completamente ripristinato lo stato originario dei luoghi. Il ripristino dovrà essere effettuato a regola d'arte, sotto la supervisione del Settore Tecnico comunale.

- Qualora necessiti occupare spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, sarà cura della parte interessata provvedere alla creazione temporanea di identici spazi di sosta, da utilizzare per le medesime finalità, nelle immediate vicinanze.

- Qualora dovesse essere indispensabile spostare temporaneamente un'area di fermata dedicata ai veicoli destinati al trasporto pubblico dovrà essere richiesta l'emanazione di un apposito provvedimento.

- Il presente provvedimento non sarà efficace e non produrrà effetti in ordine ad occupazioni di qualsiasi genere che avverranno nelle giornate e nelle località già interessate dallo svolgimento delle attività mercatali settimanali.

- A fronte di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in assenza delle condizioni minime per la sicurezza stradale, il Comando della Polizia Locale provvederà a far sospendere l'attività così ripristinando l'ordinaria situazione viabilistica.

- In ogni caso le occupazioni di suolo pubblico delle quali trattasi non dovranno ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza che dovrà in ogni caso esser sempre garantito.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni, chiunque ne abbia l'interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della

Lombardia, in applicazione del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione del provvedimento in questione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall' articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dott. Dongiovanni Giovanni.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Pratica trattata da: Vice Commissario Porcheddu Gianantonio.

Il Firmatario
Giovanni Dongiovanni / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)